



## **Prescrizioni psico-giudiziarie da parte dei Tribunali nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli**

### **Premessa**

Questo documento vuole essere un utile strumento attraverso cui si offrono delle indicazioni non vincolanti su alcuni aspetti correlati con il diritto alla salute e all'autodeterminazione dei genitori coinvolti nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento. Affronta inoltre le spinose questioni relative ai c.d. "incontri protetti" e alla valutazione delle capacità genitoriali affidate ai Servizi sanitari pubblici o privati convenzionati.

### **1. Cos'è il consenso informato**

Il presupposto per ogni trattamento sanitario risiede nella scelta, libera e consapevole – salvo i casi di necessità e di incapacità di manifestare il proprio volere – della persona che a quel trattamento si sottopone. L'attuale normativa considera la "persona" non più destinataria di prestazioni etero-determinate, ma soggetto attivo e partecipe dei processi decisionali che la riguardano. Appare ormai superata la visione del professionista sanitario come depositario e detentore di una "potestà" di curare, dovendosi invece inquadrare il rapporto psicologo-paziente in termini di "alleanza terapeutica", che veda entrambi i protagonisti impegnati a collaborare per l'attuazione del diritto alla salute.

Occorre rilevare che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dallo psicologo, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'art. 2 della Costituzione che ne tutela e promuove i diritti fondamentali e negli artt. 13 e 32 della Costituzione, i quali stabiliscono, rispettivamente, che «*la libertà personale è inviolabile*», e che «*nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge*». Numerose norme internazionali, del resto, prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti sanitari.

L'art. 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 28 marzo 2001, n. 145, prevede che «*un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero ed informato*»; l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, sancisce, poi, che «*ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica*» e che nell'ambito dei trattamenti sanitari deve essere in particolare rispettato, tra gli altri, «*il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge*».

La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi dell'intervento psicologico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione.

Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la Legge n. 219/17 in cui nell'art. 1 trova sostanza il concetto di consenso informato in ambito sanitario i cui principi valgono anche per la professione psicologica.

### **2. Può un Tribunale prescrivere un trattamento sanitario ai genitori?**

Il Tribunale non può prescrivere alcun trattamento sanitario (sostegno psicologico e/o psicoterapia) alle parti (genitori), **nemmeno sotto forma di suggerimento o di invito**. Il diniego è previsto nello specifico:

- dall'art. 32 della Costituzione
- dall'art. 33 della legge n. 833/78 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale)
- dall'art. 1 della legge n. 219/17 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento)



Ordine degli Psicologi  
del Friuli Venezia Giulia

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI**  
**CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**34121 TRIESTE - Piazza Niccolò Tommaseo, 2**  
**C.F. 90058160327**

- dall'art. 8 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo)
- dalla giurisprudenza di legittimità
- dal Codice Deontologico degli Psicologi

L'articolo 32 della Costituzione così recita:

*... Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.*

L'articolo 33 della L. 833/78 così recita:

*Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.*

L'art. 1 comma 1 della L. 219/17 così recita:

*La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.*

L'art. 8 della CEDU così recita:

*Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.*

Il diniego di imporre trattamenti psicologici ai genitori separati, inoltre, è ben espresso e motivato da due pronunce della Cassazione:

Sentenza Cassazione n. 13506/15, Pres. Forte, Rel. Bisogni:

*La prescrizione ai genitori di sottoporsi a un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto di libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta la imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona a effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l'articolo 32 della Costituzione.[...] Laddove la prescrizione di un percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull'affidamento dei minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione, rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco rispetto dei rispettivi ruoli.*

Cassazione Civile, I Sez., ordinanza n. 18222/19, depos. 5 luglio 2019, Pres. Giancola, Rel. Fidanzia:

*Questa Corte ha già statuito che, in tema di affidamento dei figli minori, la prescrizione ai genitori di un percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per cui è in contrasto con gli artt. 13 e 32, comma 2, Cost. atteso che, mentre l'intervento per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla possibile modifica dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore, quella prescrizione, è connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione (Cass. n. 13506 del 01/07/15).*

*Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha imposto un vero e proprio obbligo*

*alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico per superare le criticità del suo rapporto madre-figlia, avendo esplicitato che si tratta di un invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute garantita dall'art. 32 della Costituzione.*

\*\*\*

In nessun caso, quindi, è possibile imporre o prevedere un trattamento psicologico in capo ai genitori coinvolti nei procedimenti civili riguardanti l'ambito della separazione, divorzio e affidamento dei figli. I genitori hanno il diritto di sentirsi liberi di aderire o meno ad un trattamento sanitario senza alcun vincolo o pressione che comporti un teorico consenso informato viziato con la conseguente compressione del loro diritto all'autodeterminazione.

In generale, su impulso della Consulenza Tecnica di Ufficio, spesso il Tribunale orienta la propria decisione prescrivendo un sostegno psicologico per la coppia genitoriale e/o una psicoterapia individuale al fine di ridurre/rimuovere il conflitto all'interno della coppia che si ritiene produca effetti pregiudizievoli per la vita quotidiana e per lo sviluppo psicofisico del figlio minore, investendo a tal fine anche i Servizi Sociali/Aziende Sanitarie del territorio. La prescrizione (anche sotto forma di invito) del trattamento sanitario sottende molto spesso l'avvertimento esplicito/implicito di provvedimenti giudiziari sfavorevoli, in tema di responsabilità genitoriale, in quanto l'eventuale rifiuto o scarsa collaborazione di una o dell'altra parte potrà essere valutato come condotta genitoriale irresponsabile.

### **3. E' possibile imporre un cambiamento?**

Anche se con un intento generoso, aspirando a favorire incisivamente sulla presa di coscienza dei genitori responsabili della situazione conflittuale, è pacifico ritenere che imporre un cambiamento di un'idea o di un convincimento potrebbe risultare inefficace oltre che rappresentare una funzione distorta dell'intervento sanitario di tipo psicologico il quale non ha e non può avere come obiettivo quello di imporre un cambiamento di idea o di comportamento, seppur nel supremo e condiviso interesse della persona minore, alla stregua di una esplicita/implicita minaccia "se non cambi potresti perdere tuo figlio".

La premessa di ogni intervento sanitario di sostegno psicologico e/o psicoterapico è la motivazione del soggetto interessato alla cui base si poggia la libertà di autodeterminazione e di scelta.

Lo psicologo non è in grado di cambiare le idee e di modificare i distorti convincimenti mediante un'imposizione indotta da un soggetto terzo. Alla base della relazione tra paziente e professionista vi sono l'alleanza, la fiducia, il rispetto reciproco e una condivisione degli obiettivi terapeutici co-costruiti e non prescritti dall'esterno.

Il genitore coinvolto in un trattamento sanitario di tipo psicologico dovrebbe poter liberamente esprimere le sue idee in merito alla propria situazione familiare al suo psicologo di fiducia senza sentirsi già a priori giudicato dal professionista inteso alla stregua di un ausiliario del Giudice, dunque di un'Autorità che può adottare, anche indirettamente, provvedimenti che possono essere negativi per lui.

Senza motivazione risulta estremamente difficile, se non impossibile, intraprendere qualsivoglia intervento psicologico per ridurre la conflittualità coniugale, anche perché, laddove essa ci fosse già, probabilmente, la regolazione dei rapporti tra genitori e figli si sarebbe potuta maturare, ad esempio, in sede di mediazione familiare che, come per i trattamenti sanitari, non può essere imposto.

### **4. Tempi, obiettivi e finalità dell'imposizione psico-giudiziaria e sua efficacia**

Ogni intervento psicologico può produrre un cambiamento, ma per cambiare servono i tempi di maturazione di ogni persona unitamente ad una dimensione confidenziale con uno psicologo inteso come professionista di esclusiva fiducia dell'assistito e non investito, anche indirettamente, dal Giudice anche al fine di controllare l'evoluzione del conflitto (*rectius* "dell'intervento psicologico") per l'adozione di ulteriori provvedimenti (anche negativi) giudiziari. Solo un rapporto di fiducia che scaturisce da una libera scelta della persona può alimentare e, gradualmente, sviluppare la motivazione al cambiamento.

Senza motivazione, tutti gli interventi psicologici potrebbero rivelarsi sterili e di breve durata.

In queste circostanze, ci si potrebbe interrogare non solo su quali possano essere gli obiettivi "forzati" dell'intervento, ma anche sull'eventuale possibilità per lo psicologo di interrompere il trattamento in qualsiasi

momento lo ritenga opportuno, per svariati motivi legati sia allo stesso professionista, sia all'eventualità che il suo tipo di impostazione metodologica non sia indicata per quel tipo di situazione. Inoltre, interrotto l'intervento, genitori e psicologo dovrebbero comprendere come procedere: ritornare dal Giudice per altre indicazioni o esercitare una scelta autonoma di un altro professionista.

Da un punto di vista tecnico gli obiettivi degli interventi psicologici prescritti dal Giudice non sono riferibili ad una tecnica scientificamente valutata, né i tempi e la frequenza degli interventi dipendono da peculiarità operative derivanti da determinate metodologie, quanto, piuttosto, dalle risorse dei Servizi effettivamente disponibili. In realtà, prevalgono gli obiettivi contenuti nelle prescrizioni – eventualmente maturati in sede giudiziaria nell'ambito di una CTU – e non necessariamente condivisi dagli operatori dei servizi chiamati a realizzare un intervento per definizione progettato da altri e per di più non sulla base di un consenso liberamente maturato ed espresso da parte delle persone interessate.

### **5. Cosa prevede il Codice Deontologico?**

A complicare maggiormente il quadro, devono essere considerati alcuni articoli del Codice Deontologico degli Psicologi che evidenziano le criticità dell'intervento psicologico eseguito per ordine (o su invito), diretto/indiretto, del Tribunale:

il rispetto di opinioni e credenze altrui (Art. 4 C.D.): «*nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori...*» e ancora «*In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso*»;

l'autonomia professionale (Art. 6 C.D.): «*lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice...*» per tal motivo, lo psicologo potrebbe opporsi o interrompere un intervento, ove ritenuto necessario, anche se imposto da un Tribunale;

il segreto professionale (Art. 11 C.D.): «*lo psicologo è tenuto a mantenere il segreto delle informazioni apprese durante il suo esercizio professionale*»;

libertà di scelta (Art. 18 C.D.): «*in ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi*»;

il consenso informato (Art. 24 C.D.)<sup>1</sup>: il genitore o entrambi dovrebbero essere resi edotti dallo psicologo sulle «*informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza, al fine di esprimere un valido consenso informato*» che si tradurrebbe, invece, in un paradossale “consenso imposto” oppure in un “consenso viziato” dalle eventuali ripercussioni sulla responsabilità genitoriale in caso di rifiuto del trattamento;

interruzione del rapporto terapeutico (Art. 27 C.D.): «*lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi*»;

interventi con committente diverso dal destinatario (Art. 32 C.D.): «*quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell'intervento*»;

---

<sup>1</sup> Attualmente l'art. 24 è tra gli articoli in revisione da parte della Commissione Deontologia presso il

sviluppo della libertà di scelta (Art. 39 C.D.): «*lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte*».

## 6. Altre criticità

Le prescrizioni psico-giudiziarie non trovano alcun conforto giuridico, scientifico e metodologico posto che, come ampiamente illustrato, non esiste nessuna norma giuridica che preveda, nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli, una facoltà simile seppur nel presunto “interesse esclusivo dei figli”. Quest’ultimo concetto non può corrispondere ad un *passpartout* per tentare di superare la compressione del diritto all’autodeterminazione e alla salute che ogni provvedimento giudiziario del genere produce nella forma e nella sostanza. Nello specifico:

- consenso informato viziato: nel caso in cui il Servizio pubblico di Psicologia<sup>2</sup> delegato al sostegno psicologico e/o alla psicoterapia nei confronti dei genitori dovesse acquisire dagli stessi un consenso informato (anche in forma scritta), tale consenso risulterebbe viziato e non prestato liberamente poiché il trattamento è imposto con il rischio paventato dal Tribunale di conseguenze negative sull’esercizio della genitorialità se le parti non riuscissero a superare il conflitto di coppia. In alcuni casi, il Tribunale configura anche gli obiettivi clinici del sostegno psicologico o della psicoterapia di competenza esclusiva del professionista sanitario. Il consenso informato risulterebbe viziato sia in un contesto sanitario pubblico sia in uno privato. Una documentazione per il consenso informato adeguata e in linea con le normative correnti permette al professionista di ridurre l’eventuale vizio, per tale motivo si invitano i professionisti pubblici o di enti convenzionati a segnalare alla Commissione Deontologica ([deontologia@ordinepsicologifvg.it](mailto:deontologia@ordinepsicologifvg.it)) eventuali moduli non completi così che la stessa possa promuovere in questi enti delle strumentazioni adeguate;
- privazione della libertà di scelta: ai genitori verrebbe imposto non solo un trattamento sanitario di tipo psicologico, ma anche il Servizio al quale doversi forzatamente rivolgersi. L’art. 18 del Codice Deontologico recita «*In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi*» per cui appare pacifico ritenere che i genitori non siano liberi nemmeno di scegliere il professionista al quale rivolgersi, venendo a mancare anche il rapporto fiduciario tra professionista e paziente alla base di ogni trattamento sanitario. Entrambi i genitori non sarebbero liberi nemmeno di scegliere l’approccio metodologico ritenuto più efficace e più confacente ai propri bisogni così come non potrebbero liberamente scegliere se rivolgersi ad un professionista uomo o donna, giovane o adulto. I genitori non sarebbero liberi nemmeno di interrompere il sostegno psicologico o psicoterapico se non si venisse a creare l’alleanza terapeutica alla base di ogni intervento psicologico;
- strumentalizzazione delle eventuali scelte: uno dei due genitori potrebbe strumentalizzare le eventuali scelte compiute dall’altro genitore sull’eventuale interruzione del sostegno psicologico o della psicoterapia per qualsiasi motivo, sostenendo che non vi sarebbe interesse reale dei figli se il genitore optasse scelte diverse da quelle imposte dal Tribunale e/o dall’Ente;
- fallimento del sostegno psicologico o della psicoterapia: qualsiasi fallimento dell’intervento psicologico o della psicoterapia verrebbe attribuito al genitore-paziente. Lo psicologo, infatti, in una posizione formale *up* rispetto a quella *down* del genitore, opera secondo mandato diretto del Tribunale effettuando allo stesso tempo un sostegno psicologico/psicoterapia e un controllo giudiziario, attività inconciliabili tra loro all’interno di un cornice sanitaria;

<sup>2</sup> Servizi di psicologia di Enti pubblici, privati convenzionati e privati.



Ordine degli Psicologi  
del Friuli Venezia Giulia

**ORDINE DEGLI PSICOLOGI**  
**CONSIGLIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**34121 TRIESTE - Piazza Niccolò Tommaseo, 2**  
**C.F. 90058160327**

- eventuale sovrapposizione di interventi psicologici: non è dato sapersi se i genitori siano già sottoposti volontariamente ad un intervento psicologico di sostegno psicologico alla genitorialità e/o di psicoterapia. Questo aspetto rappresenta un dato sanitario sensibile coperto da privacy. I rischi concreti sono:
  - una pericolosa sovrapposizione di più interventi (giudiziario e volontario);
  - *discovery* da parte di uno o entrambi i genitori costretti a rivelare di essere già sottoposti ad un intervento psicologico configurando un'inaccettabile compressione della libertà individuale e del diritto all'autodeterminazione;
  - terminare bruscamente l'intervento psicologico volontario in favore di quello imposto dal Tribunale per la minaccia imminente relativa alle ripercussioni sulla responsabilità genitoriale configurando, anche in questo caso, una lesione dei diritti personali.

## 7. Gli incontri protetti prescritti dai Tribunali

L'intervento basato sugli incontri protetti/assistiti, tra genitori e figli, operato dallo psicologo di un Servizio pubblico o privato convenzionato rientra necessariamente nell'alveo dei trattamenti sanitari che richiedono l'acquisizione di un consenso informato libero e non viziato dei genitori.

### 8. La richiesta dei Tribunali di valutazione delle capacità genitoriali ai Consulenti familiari

Appare una prassi ormai consolidata da anni quella di richiedere ai Consulenti familiari pubblici (o ad altri Enti sanitari pubblici o privati convenzionati) di valutare le c.d. "capacità genitoriali" di un padre e di una madre coinvolti in un procedimento civile di separazione, divorzio e affidamento dei figli.

La valutazione delle competenze genitoriali non rientra nelle attività previste dalla legge istitutiva del consultorio n. 405 del 1975 né dalla legge n.194 1978; alcune Regioni hanno normato nello specifico tuttavia la Regione Friuli Venezia Giulia non elenca questa attività come appartenente ai Consulenti.

Questa prassi configura delle significative criticità metodologiche e normative per i motivi esposti di seguito a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- le c.d. "capacità genitoriali" sono declinate dall'art. 337-ter comma 1 del Codice Civile essendo connotate da una valenza strettamente giuridica. La valutazione delle capacità genitoriali rientra in quelle attività tipicamente psicoforensi all'interno di una cornice giudiziaria (Consulenza Tecnica d'Ufficio) poiché tale valutazione non ha e non può avere una finalità sanitaria da affidare al Servizio Sanitario Nazionale, così come la valutazione dell'idoneità fisica o mentale di rendere testimonianza (ex art. 196 c.p.p.), della valutazione dell'incapacità naturale (ex art. 428 c.c.), della valutazione della capacità di intendere e volere (ex art. 85 c.p.);
- lo psicologo del Consultorio familiare che riceve l'incarico di valutare le capacità genitoriali di un padre e di una madre si ritroverebbe in un conflitto di funzioni (sanitaria e giudiziaria) oltre che sarebbe portato ad erogare una prestazione non chiara alla stregua di una Consulenza Tecnica d'Ufficio, ma senza aver prestato giuramento e, quindi, senza ricoprire le vesti di CTU. Inoltre, il Consultorio dovrebbe fronteggiare le richieste (legittime) delle parti di poter partecipare ai colloqui psicologici (*rectius* "colloqui peritali") per mezzo dei propri legali di fiducia e/o dei propri Consulenti Tecnici di Parte.

Al fine di tutelare i diritti di tutti i soggetti coinvolti, nei casi di valutazione delle capacità genitoriali, sarebbe necessario disporre Consulenze Tecniche d'Ufficio valorizzando le nomine delle Psicologhe e degli Psicologi regolarmente iscritti presso l'Albo dei CTU istituito presso ogni Tribunale. Qualora lo psicologo del consultorio o dell'Azienda convenzionata si ritrovasse in tale conflitto può rivolgersi alla commissione deontologia dell'ordine segnalando le criticità.